

Monza, 25 marzo 2009

UTILIZZO DI MUSICA NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA: NON SOLO SIAE

i diritti connessi al diritto d'autore

come conoscerli e scegliere la legalità



Avv. Mara Beretta

Via B. Telesio 12 - 20145 Milano
tel. +39 02 463167 - fax +39 02 48000617
mara.beretta@bgservices.it

Avv. Licia Dal Pozzo

Via Amedeo D'Aosta 6 - 20129 Milano
tel. +39 02 29512759 - fax +39 02 29515527
licia.dalpozzo@fastwebnet.it



LA LEGISLAZIONE

I DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE DI TITOLARITA' DEL PRODUTTORE FONOGRAFICO

principali norme di riferimento

Legge 22 aprile 1941, n. 633

- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio -

Art. 72.

1. Salvi i diritti spettanti all' autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Art. 73.

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotto nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73-bis.

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Art. 75.

1. La durata dei diritti previsti ne 1 presente capo e di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell' articolo 12 , comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.

Art. 78.

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Art. 171-ter.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente

finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 174-ter.

1 .-Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171- quinquies , 171-septies e 171-octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell' autorizzazione per l' esercizio dell' attività produttiva o commerciale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1° settembre 1975, n. 541300

**- determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto
a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 -**

Art. 1.

In difetto di diverso accordo fra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuto al produttore ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al primo comma del citato art. 73 della legge, ad eccezione delle utilizzazioni da parte dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari. Alla misura del compenso dovuto al produttore per l'utilizzazione da parte dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione circolare sarà provveduto con successivo decreto (1).

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

(1) Vedi inoltre il D.P.C.M. 15 luglio 1976



LA GIURISPRUDENZA

ILLECITA LA CONDOTTA DEL SOGGETTO CHE ABBA TRASCURATO DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE RELATIVAMENTE AI DIRITTI SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI

Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 8 giugno 2007 – 11 luglio 2007 n. 27074
(Presidente Vitalone; Relatore Sensini; Pm Passacantando)

LA MASSIMA

- **Diritto d'autore - Diritti connessi – Principio “di non interferenza” – Protezione autonoma e distinta.**

Occorre distinguere tra i diritti riconosciuti in capo all'autore delle opere, ovvero il diritto d'autore, ed altri diritti di cui sono titolari soggetti diversi, tra i quali rientrano i produttori fonografici, ovvero i diritti connessi. Tra i due diritti è stabilito il principio “di non interferenza”, secondo cui su un'opera possono insistere più diritti distinti, ad esempio - con riferimento all'opera musicale - il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce. Sussiste, conseguentemente, autonomia e distinta tutela legislativa nei loro confronti.

- **Assolvimento da parte di emittente radiofonica dei soli oneri derivanti dal diritto d'autore - Mancata regolarizzazione della propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici - Esclusività S.I.A.E. anche nell'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti connessi - Insussistenza - Illiceità della condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici.**

Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di *enti collecting* (come la SCF) ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare questi diritti (SCF, AFI, IMAIE, etc.).

Infatti, la SIAE non agisce in regime di monopolio per la gestione e la riscossione dei diritti connessi (salva l'ipotesi di cui all'art. 180 *bis* L.D.A.) e, versando, i diritti (d'autore) alla SIAE

non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni.

L'attività di intermediazione esclusiva svolta dalla SIAE investe esclusivamente l'esercizio dei diritti spettanti agli autori e – per quanto riguarda i diritti connessi – l'unico caso di affidamento esclusivo in capo alla S.I.A.E. si rinviene nella previsione dell'art. 180 *bis* L.D.A., secondo cui i titolari di diritti d'autore ed i detentori di diritti connessi esercitano il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo esclusivamente attraverso la S.I.A.E.

Conseguentemente, la condotta del soggetto che abbia trascurato di regolarizzare la propria posizione relativamente ai diritti spettanti ai produttori fonografici integra il reato di cui all'art. 171 *ter* LDA ed è punibile penalmente.

▪ **Diritto del produttore fonografico di riproduzione del fonogramma - Necessità di specifica autorizzazione per la diffusione via radio dei fonogrammi - Fine di lucro - Fattispecie.**

Tra i diritti vantati dal produttore fonografico rientra quello sulla riproduzione del fonogramma. Laddove un'emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi si viene a configurare la condotta abusiva, presupposto dell'attività penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 171 *ter* lett. a) L.D.A.

Ad integrare il fine di lucro, è sufficiente quell'utilità economica che deriva all'emittente radiofonica dall'attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una pubblicità e l'altra, non richiedendosi la prova di un fine di vantaggi economicamente rilevanti.



IL CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA PER LA UTILIZZAZIONE DI FONOGRAMMI E VIDEO MUSICALI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali di licenza (nel seguito “Condizioni Generali”) le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

“**Fonogramma**” - indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), pubblicato dai produttori fonografici Mandanti di SCF e regolarmente da essi posto in commercio in Italia.

“**Mandanti**” - indica i titolari in via originaria o derivata dei diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi e/o ai Videomusicali concessi in licenza, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite dell’associazione di categoria di appartenenza, apposito mandato per la gestione e l’esercizio dei diritti medesimi. L’elenco aggiornato dei Mandanti di SCF è pubblicato sul sito www.scfitalia.it;

“**Repertorio**” - indica i Fonogrammi, come sopra definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti di SCF e siano gestiti da quest’ultima in forza del mandato conferito da detti Mandanti ovvero da altre Associazioni di produttori fonografici.

“**Videomusicale**” - indica la sequenza di immagini in movimento incorporata o fissata in qualsivoglia videogramma o supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro, di durata non superiore ai 10 minuti primi e considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto a qualsivoglia Fonogramma.

“**Territorio**” - indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano;

ART. 2 – OGGETTO

SCF, a fronte del pagamento dei Compensi indicati al successivo art. 3, concede in licenza non esclusiva all’Utilizzatore, che li acquisisce, i seguenti diritti per il Territorio, non esclusivi e non trasferibili a terzi, a qualsiasi titolo:

a) il diritto di cui all’art. 73 bis L.d.A. e, pertanto, il diritto di utilizzare i Fonogrammi e Videomusicali del Repertorio mediante la diffusione di musica d’ambiente (come infra definita) all’interno dei pubblici esercizi e/o degli esercizi commerciali così come individuati all’Allegato B della “Licenza per la utilizzazione di Fonogrammi e Videomusicali all’interno di pubblici esercizi ed esercizi commerciali” (nel seguito “Licenza”).

b) il diritto di cui all’art. 72 lett. a) L.d.A. e, pertanto, il diritto di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) i Fonogrammi e i Videomusicali, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;

Ogni altro diritto di utilizzazione dei Fonogrammi e dei Videomusicali, diverso da quello sopra indicato, è espressamente riservato ad SCF ed escluso dalla Licenza. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, l’Utilizzatore non potrà utilizzare i Fonogrammi e i Videomusicali del Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi (c.d. “diritto di sincronizzazione”).

Ben s’intenda che i diritti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente art. 2 sono concessi all’Utilizzatore al solo fine della diffusione occasionale e gratuita, all’interno dei pubblici esercizi e/o degli esercizi commerciali di cui all’Allegato B, di musica d’ambiente, per tale intendendosi musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo alla attività propria del pubblico esercizio; sono pertanto da intendersi escluse dalla Licenza le utilizzazioni di musica registrata in occasione di dj-set, serate danzanti, discoteca e music bar.

ART. 3 – COMPENSO

3.1 Equo Compenso per la comunicazione di Fonogrammi

A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di comunicare al pubblico Fonogrammi mediante apparecchi che trasmettano la normale emissione radiofonica e/o televisiva ovvero mediante lettori CD, MP3 players et similia, ovvero di diffondere palinsesti musicali predisposti ad hoc, da essi stessi o da fornitori di palinsesti musicali (c.d.

Music Provider) e ad essi trasmessi mediante collegamento via satellite e/o via cavo, per il periodo di durata di cui al successivo art. 6, l’Utilizzatore verserà a SCF l’Equo Compenso annuo, determinato sommando il Compenso Unitario – previsto nella FASCIA A della Tabella dei Compensi riportata in calce alle presenti Condizioni Generali – dovuto dall’Utilizzatore per ciascun pubblico esercizio indicato nella Licenza, in cui vi sia un effettivo utilizzo di musica.

3.2 Equo compenso per la comunicazione di Fonogrammi e Videomusicali

A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di comunicare al pubblico mediante monitor e/o videowall che trasmettano, oltre alla normale emissione radiofonica e/o televisiva, anche Videomusicali attraverso apparecchi che ne consentano la diffusione, nel momento individualmente scelto dal singolo esercizio commerciale (quali, a titolo esemplificativo, videoregistratori, lettori DVD, computer, etc.), l’Utilizzatore verserà a SCF l’Equo Compenso annuo, determinato sommando il Compenso Unitario – previsto nella FASCIA B della Tabella dei Compensi riportata in calce alle presenti Condizioni Generali – dovuto dall’Utilizzatore per ciascun pubblico esercizio indicato nella Licenza, in cui vi sia un effettivo utilizzo di musica.

L’Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente a SCF l’apertura di nuovi pubblici esercizi e/o esercizi commerciali ovvero la chiusura di esercizi preesistenti, la modifica delle superfici nelle quali viene diffusa musica e delle modalità con cui vengono diffusi negli esercizi i Fonogrammi ed i Videomusicali.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, i Compensi Unitari di cui alla Tabella dei Compensi saranno inoltre soggetti a rivalutazione, in conformità alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3.3 Compenso per la riproduzione di Fonogrammi e Videomusicali

All’ Utilizzatore, su sua richiesta, è concesso il diritto non esclusivo di effettuare copia dei Fonogrammi e dei Videomusicali all’esclusivo fine di consentirne la successiva comunicazione all’interno dei pubblici esercizi e/o esercizi commerciali di propria titolarità, previo pagamento di un Compenso annuo di riproduzione pari al 50% di quanto dovuto a titolo di Equo Compenso per la comunicazione di Fonogrammi e Videomusicali.

I compensi come sopra determinati si intendono IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

3.4 Quota AIE

SCF garantisce che l’Equo Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta ad IMAIE e comunque del compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti, manlevando l’ Utilizzatore da ogni eventuale pretesa a tale titolo.

ART. 4 - MANLEVA

Con la conclusione e l’esecuzione della Licenza, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente l’utilizzo dei Fonogrammi e Videomusicali ai sensi dell’art. 73bis L.d.A ed in quanto occorra, secondo quanto disposto dal precedente art. 3.3, ai sensi dell’art. 72 lett. a) L.d.A. e si impegna sin d’ora a manlevare l’Utilizzatore dalle eventuali richieste di compensi relativi ad analoghi diritti, avanzate da terzi.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I Compensi saranno corrisposti annualmente dall’Utilizzatore entro 30 giorni dalla data di emissione da parte di SCF della relativa fattura.

ART. 6 – DURATA

La Licenza ha validità ed efficacia dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all’altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza.

ART. 7 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI E DEI VIDEO MUSICALI – GARANZIE

L'Utilizzatore si impegna ad utilizzare i Fonogrammi ed i Videomusicali del Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico - culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. L'Utilizzatore solleva SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalle Condizioni Generali.

L'Utilizzatore, che intende avvalersi di fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. "Music Providers") si impegna ad accertarsi preventivamente che questi ultimi abbiano ottenuto da S.C.F. regolare concessione in licenza del diritto di riprodurre Fonogrammi.

ART. 8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Licenza e le Condizioni Generali sono soggette alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad esse dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Utilizzatore dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A al presente atto), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy.

SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali dell' Utilizzatore in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

TABELLA DEI COMPENSI – Equo Compenso Unitario Annuale
Equo Compenso per l'utilizzo di musica all'interno di pubblici esercizi ed esercizi commerciali ai sensi dell'art. 73 bis L.d.A.: IVA ESCLUSA

MQ	FASCIA A diffusione di Fonogrammi	FASCIA B diffusione di Fonogrammi + Video musicali
0-100	58,75	88,13
101-200	89,26	133,89
201-300	121,92	182,88
301-400	154,43	231,65
401-500	182,88	274,32
501-700	241,81	362,72
701-1000	325,12	487,68
1001-1250	342,90	514,35
1251-1500	365,76	548,64
1501-2000	447,04	670,56
2001-2500	558,80	838,20
2501-3000	609,60	914,40
3001-5000	812,80	1.219,20
5001-7000	1.016,00	1.524,00
7001-9000	1.219,20	1.828,80
ogni ulteriori 2000 MQ	203,20	304,80

LICENZA PER LA UTILIZZAZIONE DI FONOGRAMMI E VIDEO MUSICALI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Ai sensi degli artt. 72 lett. a) e 73bis della Legge sul Diritto di Autore n. 633 del 22.4.1941 (nel seguito "L.d.A."), che disciplinano il diritto al compenso dovuto ai produttori fonografici per l'utilizzazione di fonogrammi e Video musicali dei cui diritti di sfruttamento questi ultimi sono titolari

_____ con sede in _____, Via _____, CAP _____,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA n.
_____, associata a _____, in persona del _____ (nel seguito
"Utilizzatore"), quale titolare dei pubblici esercizi e/o esercizi commerciali specificati in calce

DICHIARA

di diffondere musica d'ambiente all'interno di detti pubblici esercizi e/o esercizi commerciali mediante l'utilizzo di

- RADIO/TV, Fonogrammi attraverso CD, MC, Hard Disk o Palinsesti Dedicati (**fascia A**)
- Videomusicali attraverso DVD, Hard Disk o Palinsesti Dedicati (**Fascia B**)

DICHIARA inoltre di

- duplicare i Fonogrammi ed i Video musicali ai soli fini della successiva diffusione all'interno del pubblico esercizio (art.72 lett. a) L.d.A.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73bis e, laddove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 72 lett. a) della L.d.A.

RICHIESTE A SCF

il rilascio della licenza per l' utilizzo dei Fonogrammi e Video musicali a fronte del pagamento dei compensi spettanti ai produttori fonografici (comprensivi della quota spettante agli artisti interpreti ed esecutori) alle condizioni tutte riportate nelle "Condizioni Generali" unite al presente atto.

Milano, li _____

SCF
Consorzio Fonografici

Timbro e firma dell'Utilizzatore

In quanto occorra, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile dichiariamo di aver attentamente letto e di approvare tutte indistintamente le clausole contenute nel presente atto nonché nelle Condizioni Generali e specificamente gli articoli 2 (Oggetto), 3 (Compenso), 5 (Termini e Modalità di pagamento), 7 (Modalità di utilizzo dei Fonogrammi e dei Video musicali - Garanzie), 8 (Legge applicabile e Foro competente) di queste ultime.

Timbro e firma dell'Utilizzatore

ALLEGATO A

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo www.scfitalia.it.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF - Consorzio Fonografici (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti, studi legali. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; link al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni - salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF - ConsorzioFonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

ALLEGATO B

ELENCO PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI DI TITOLARITÀ DELL'UTILIZZATORE

Ai fini della determinazione dell'Equo Compenso di cui all'art. 3 del "Condizioni generali" dichiariamo di essere attualmente titolari dei pubblici esercizi e/o esercizi commerciali qui di seguito individuati:

Insegna	Sede Esercizio (Indirizzo, Città)	Data di inizio diffusione	Superficie